Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. **2161**.
Proroga del termine stabilito dal R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1933-XI, n. 818, recante norme per la disciplina della professione di maestro di canto;
Veduto il R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per l'applicazione dell'art. 3 della legge stessa;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'assoluta ed urgente necessità di prorogare il termine fissato nell'art. 1 del predetto Nostro decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 — Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti di cui al Nostro decreto in data 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, da parte di coloro i quali alla data del 18 luglio 1933-XI, esercitavano la professione di maestro di canto senza possedere il prescritto diploma di canto nel ramo didattico ed aspirino ad essere ammessi al giudizio di idoneità preveduto dalla legge 15 giugno 1933-XI, n. 818, è prorogato a novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162.
Concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Cristina vedova del Sansepolcrista Mario Carli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dalla data della morte del Sansepolcrista Mario Carli, è conferita alla vedova, signora Maria Cristina, di Luciano, in aggiunta agli altri assegni spettantile a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria annua di L. 12.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. **2163.**
Soppressione del posto di secondo cancelliere presso il Regio Consolato generale in Barcellona ed istituzione presso il Regio Consolato generale in Salonicco di un posto di cancelliere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1934-XII, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934-XII, n. 1195;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° novembre 1935-XIV, è soppresso presso il Regio Consolato generale in Barcellona il posto di secondo cancelliere di cui alla tabella 10, annessa al R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, ed è istituito presso il R. Consolato generale in Salonicco un posto di cancelliere con l'assegno annuo lordo di L. 18.500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 163. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 2164.
Approvazione del regolamento per la esecuzione delle leggi sui vermut e sugli aperitivi a base di vino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut, e il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, convertito in legge con la legge 25 marzo 1935, n. 526, recante disposizioni complementari al predetto Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696;
Visto il R. decreto 8 aprile 1935, n. 745, concernente la disciplina della preparazione e del commercio degli aperitivi a base di vino;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato il regolamento, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut, del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, convertito in legge con la legge 25 marzo 1935, n. 526, recante disposizioni complementari al predetto R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e del R. decreto 8 aprile 1935, n. 745, concernente la disciplina della preparazione e del commercio degli aperitivi a base di vino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 153. - MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut, del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, convertito in legge con la legge 25 marzo 1935, n. 526, recante disposizioni complementari al predetto R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e del R. decreto 8 aprile 1935, n. 745, concernente la disciplina della preparazione e del commercio degli aperitivi a base di vino.

Art. 1. — I prodotti, ai quali è riservato il nome di vermut ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, e quelli considerati aperitivi a base di vino ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 8 aprile 1935, n. 745, oltre a possedere le caratteristiche speciali di cui ai detti articoli, debbono corrispondere alle prescrizioni generali, in quanto applicabili, stabilite per i vini dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

La limpidezza prescritta per i vermut dal terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, deve essere assoluta e durevole, ed a tale effetto l'invecchiamento, prima della messa in commercio, dovrà avere durata non inferiore a mesi sei a partire dal giorno in cui il prodotto, completato dei suoi elementi, abbia subito l'ultima pratica enologica di stabilizzazione.

La durata dell'invecchiamento può essere ridotta fino a mesi due nel caso in cui siano stati praticati trattamenti di stabilizzazione rapida, ammessi dal regolamento 1° luglio 1926, n 1361, comprendenti almeno la refrigerazione, la pastorizzazione, la chiarificazione e la filtrazione, o quando il vermut sia preparato con vini preventivamente assoggettati ai predetti trattamenti di stabilizzazione rapida, ma in quest'ultimo caso il produttore è tenuto a dimostrare l'avvenuta preventiva stabilizzazione.

Per il periodo di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente regolamento, i limiti minimi di durata dell'invecchiamento, di cui ai precedenti capoversi, sono ridotti rispettivamente a mesi tre e a mesi uno.

Art. 2. — Le Dogane del Regno, prima di ammettere all'importazione partite di vermut o partite di aperitivi a base di vino, provenienti dall'estero, prelevano da esse dei campioni, che sono sottoposti ad analisi a cura del competente Laboratorio chimico delle dogane, allo scopo di accertare che siano rispondenti rispettivamente alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, o alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 8 aprile 1935, n. 745.

Art. 3. — Le domande intese ad ottenere la licenza di produzione a scopo di vendita, del vermut o degli aperitivi a base di vino debbono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nella domanda si deve indicare:

a) il cognome e nome e la ragione sociale del richiedente;

b) la sede amministrativa dell'azienda e la sede dello stabilimento di produzione del vermut o degli aperitivi a base di vino;

c) la capacità ed attrezzatura dello stabilimento (capacità dei vasi vinari distintamente per tini da miscela e da concia, vasi da conservazione e da affinamento, macchine di cui lo stabilimento è provveduto, motori ed impianti meccanici e di stabilizzazione, ove esistano);

d) la quantità media di prodotto, distinguendo quella del vermut in quella degli aperitivi a base di vino, che il richiedente si propone di preparare e mettere in commercio annualmente, con ogni altra notizia che si ritenga opportuno di aggiungere sulla attività da svolgere.

Alla domanda debbono essere allegati:

1° il certificato di iscrizione alla competente organizzazione sindacale;

2° i disegni dello stabilimento, con la descrizione particolareggiata di esso, la pianta generale dei locali e le relative dimensioni.

Quando il richiedente non sia proprietario dello stabilimento, dovrà allegare il documento comprovante che ne ha la disponibilità.

Art. 4. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà, previa intesa con quello delle corporazioni, di subordinare il rilascio della licenza all'esecuzione di modificazioni o di opere complementari agli impianti ed all'attrezzatura dello stabilimento.

Il rilascio della licenza ha luogo mediante consegna al richiedente, pel tramite della R. Prefettura, di copia del decreto di concessione, che è emesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni. L'emissione del decreto deve essere preceduta dal deposito, da parte del richiedente, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quietanza di versamento in Tesoreria del diritto di cui al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696.

La licenza scade il 31 dicembre dell'anno durante il quale è rilasciata.

Art. 5. — La domanda di rinnovazione della licenza per l'anno successivo deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno in corso, con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, comma secondo, ma il richiedente può omettere di produrre gli elementi di cui alla lettera c) dell'art. 3 e i disegni dello stabilimento, qualora non siano state apportate modificazioni agli impianti ed alle attrezzature.

Nella domanda di rinnovazione della licenza devono indicarsi la quantità di vermut prodotta e quella messa in commercio nell'ultimo anno.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette annualmente alle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, gli elenchi delle licenze rilasciate e di quelle rinnovate.

Art. 6. — Tanto nel caso di primo rilascio, quanto in quello di rinnovazione della licenza, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre, previa intesa con quello delle corporazioni, accertamenti per controllare se siano esatte le dichiarazioni contenute nella domanda e nei documenti ad essa allegati e se sussista giusto rapporto tra la quantità di vermut venduto nell'anno, o, nel caso di nuovo impianto, che si intenda vendere nell'anno, e la capacità dei vasi vinari di conservazione e di affinamento. Quest'ultima deve essere in relazione alla durata dell'invecchiamento, prescritta nell'art. 1 e nel calcolo di essa, non si tiene conto dei tini da miscela.

Art. 7. — Ai fini dei Regi decreti-legge 9 novembre 1933, n. 1696 e 10 aprile 1934, n. 773, del R. decreto 8 aprile 1935, n. 745 e del presente regolamento, gli stabilimenti per la produzione di vermut o di aperitivi a base di vino, sono sottoposti alla sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita a mezzo dei propri funzionari, centrali e periferici.

Qualora sia accertato un imperfetto funzionamento, l'esercente è tenuto a rimettere lo stabilimento in perfetta efficienza nel termine perentorio che gli sarà assegnato dal Ministero.

In caso di gravi difetti che richiedano lavori di riattazione incompatibili con il regolare funzionamento degli impianti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previa intesa con quello delle corporazioni, può ordinare la temporanea chiusura per il periodo di esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza può essere revocata la licenza. Non potrà essere concessa nuova licenza per l'esercizio dello stesso o di altri stabilimenti alla persona o ditta cui sia stata revocata la licenza, se non dopo che sia trascorso, dalla revoca stessa, un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

La sospensione temporanea dell'esercizio dello stabilimento può essere disposta anche per difetti di funzionamento derivanti da negligenza o da imperizia del personale o per inosservanza delle disposizioni richiamate al primo comma. La revoca della licenza può essere disposta anche per recidiva in dette negligenze od inosservanze.

Art. 8. — Il provvedimento di sospensione e quello di revoca della licenza sono comunicati all'interessato a mezzo della Regia prefettura e pubblicati nei modi che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste riterrà di ordinare.

Sia nel caso di sospensione, sia in quello di revoca della licenza, i prodotti, se riscontrati normali, ma non ancora perfezionati, possono essere venduti soltanto ad altri stabilimenti autorizzati.

La sospensione e la revoca della licenza non escludono l'applicazione delle penalità previste dalle vigenti disposizioni.

Di ogni sospensione e di ogni revoca di licenza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste darà notizia alle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti.

Art. 9. — I produttori di vermut e di aperitivi a base di vino debbono porre in commercio il loro prodotto con la indicazione del proprio cognome e nome o ragione sociale e del numero della licenza di cui sono provvisti. Tali indicazioni debbono risultare sulle fatture, sulle etichette, sui recipienti e sugli imballaggi corrispondenti, a caratteri chiari e ben visibili.

Chi, senza essere produttore, pone in commercio, con etichette recanti il proprio nome o ragione sociale, vermut o aperitivi a base di vino, deve far risultare, con chiare indicazioni, il nome del produttore e il numero della licenza, sull'etichetta, nonchè sulle fatture, i recipienti e gli imballaggi.

Per il primo anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento è consentito che le indicazioni prescritte nel presente articolo siano fatte con etichetta aggiunta a quella già in uso.

Art. 10. — Gli accertamenti sulle caratteristiche dei vermut e degli aperitivi a base di vino sono eseguiti con le norme stabilite dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal relativo regolamento, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361. Gli istituti incaricati del servizio di vigilanza provvedono ai prelevamenti dei campioni sia negli stabilimenti di produzione sia nei depositi e nei negozi di vendita all'ingrosso ed al minuto, sia nei locali in cui si esercita la mescita. Le analisi, le eventuali denunce all'autorità giudiziaria e le revisioni delle analisi sono compiute secondo le norme di analisi ufficiali e con la procedura di cui al R. decreto-legge ed al regolamento suddetti.

Art. 11. — I produttori di vermut debbono tenere nei propri stabilimenti un registro di carico e scarico del vermut preparato e di quello venduto.

I fogli del registro, numerati progressivamente, constano di due parti, una per il carico, l'altra per lo scarico, conformi, rispettivamente, ai modelli seguenti:

CARICO

Data della preparaz.	Quantità totale (in litri) della partita preparata	Recipienti nei quali la partita è contenuta			Vino base		*Osservaz.*
		Specie	N. d'ord. di ciascun recipiente	Capacità (in litri) di ciascun recipiente	Origine	Riferimento ai documenti	

SCARICO

Data	Quantità (in litri)	Destinazione	Numero e data della fattura o bolletta	*Osservazioni*

Art. 12. — Nel carico, il produttore dovrà inscrivere il vermut non appena questo, completato dei suoi elementi, abbia subito l'ultima pratica enologica di stabilizzazione, indicando la data relativa, la quantità prodotta, i recipienti nei quali è conservato, l'origine del vino base, con riferimento, a seconda dei casi, ai documenti di trasporto o alle fatture.

Nello scarico, il produttore dovrà inscrivere le partite che escono dallo stabilimento, con riferimento alle fatture corrispondenti alle singole spedizioni.

Le registrazioni, sia nel carico che nello scarico, debbono essere sempre aggiornate.

Se durante l'invecchiamento si pratica un travaso o altra operazione, il produttore deve farne menzione nella colonna delle osservazioni, indicando i nuovi recipienti nei quali il vermut sia stato travasato.

Quando una quantità di vermut già inscritta nel carico viene sottoposta a mescolanza od a nuova lavorazione, il produttore dovrà

fare la relativa annotazione nelle colonne dello scarico, con riferimento al foglio nel quale il prodotto viene ripreso in carico.

Art. 13. — Per le partite di vermut preparate per essere esportate verso Paesi per i quali sia consentita deroga alle disposizioni riguardanti il minimo di contenuto in alcool ed in zucchero, nel registro di carico e scarico debbono essere indicati i Paesi cui il prodotto è destinato e gli estremi della composizione. Nello scarico saranno altresì indicati la data e il numero della bolletta doganale di uscita dal Regno.

Art. 14. — I registri di carico e scarico debbono dal produttore essere esibiti, insieme coi documenti, ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati del servizio di vigilanza, a norma degli articoli 41 e 42 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e degli articoli 87 a 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Art. 15. — I registri di carico e scarico sono distribuiti ai produttori muniti di licenza, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con le modalità da esso stabilite.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1935-XIV, n. **2165**.
Nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, sull'ordinamento delle maestranze portuali;
Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1929, recante le norme per l'applicazione del citato decreto-legge, e le modificazioni di cui ai decreti interministeriali 31 ottobre 1929 e 22 luglio 1933;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare norme che consentano, quando occorra, di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione delle Compagnie di lavoratori portuali costituite a norma del menzionato decreto-legge;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro per le comunicazioni ha in ogni tempo facoltà di affidare, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le corporazioni e sentita la Confederazione fascista che inquadra i lavoratori dei porti, ad un commissario straordinario l'amministrazione delle Compagnie costituite a norma del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095.

Art. 2. — Fermi restando i poteri deferiti dalle vigenti disposizione all'Autorità preposta alla disciplina del lavoro, il commissario straordinario, in base alle direttive che a mezzo della predetta Autorità gli saranno impartite dal Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile, eserciterà tutte le funzioni che ai termini del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, e delle relative norme di applicazione di cui al decreto interministeriale 19 aprile 1929, modificato dai decreti interministeriali 31 ottobre 1929 e 22 luglio 1933, spettano al console, ai vice consoli e al collegio dei fiduciari, i quali decadranno contemporaneamente dalla rispettiva carica.

Con la nomina del commissario straordinario decadranno dalla carica anche i revisori, le cui funzioni saranno esercitate da unico revisore da designarsi dal Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile.

Durante la gestione commissariale resta sospesa la facoltà di cui all'art. 8 del citato decreto-legge.

La durata normale della gestione commissariale sarà di sei mesi, ma potrà essere estesa ad un anno, quando motivi speciali lo richiedessero.

Il provvedimento di cui al precedente articolo stabilirà l'ammontare dell'indennità giornaliera che dovrà essere corrisposta al commissario straordinario a carico della Compagnia.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1935 - ***Anno XIV***
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. **2166**.
Modifiche alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime del Lazio e di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 3235, in data 20 dicembre 1923, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della marina mercantile, e le successive sue modificazioni;
Riconosciuta la necessità d'introdurre opportune varianti alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime di Napoli e del Lazio (Roma) per le mutate esigenze dei traffici via mare, per i cambiamenti verificatisi nelle condizioni locali di taluni punti di approdo ed in conseguenza delle modificazioni apportate alla circoscrizione amministrativa del Regno;
Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, convertito nella legge n. 562 del 18 marzo 1926;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La tabella annessa al R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3235, quale risulta secondo le variazioni successivamente disposte, è, nei riguardi delle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime di Napoli e del Lazio (Roma), abrogata e sostituita con quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.

Art. 2. — La Direzione marittima del Lazio (Roma) continuerà ad avere sede presso l'Amministrazione centrale della marina mercantile come dispone il R. decreto n. 3235, del 20 dicembre 1923.

Il direttore marittimo del Lazio non eserciterà, in conseguenza, le attribuzioni normalmente affidate, nella circoscrizione della Capitaneria capoluogo della Direzione, ai capi di compartimento marittimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1935 - ***Anno XIV***
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 165. — MANCINI.

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA			
	Uffici circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO (ROMA)				
Civitavecchia		Dalla foce del Chiarone al fosso Cupino		Montalto di Castro Porto Clementino (Tarquinia) S. Marinella Ladispoli
Roma (1)		Dal fosso Cupino alla Torre S. Lorenzo inclusa, compreso il corso del Tevere sino all'Idroscalo del Littorio.	Fiumicino	
	Anzio	Da Torre S. Lorenzo esclusa a Torre Gregoriana inclusa	Terracina	Sabaudia Torre Vittoria Badino
Gaeta		Da Torre Gregoriana esclusa al Garigliano	Formia	Sperlonga Minturno (già Traetto)

(1) Con Sezione distaccata al Lido di Roma.

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA			
	Uffici circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI				
Napoli (1)	Ischia	Isole d'Ischia, di Procida ed il gruppo delle isole Pontine	Ponza Procida	Ventotene Casamicciola Forio d'Ischia Sant'Angelo
	Pozzuoli	Dal Garigliano a Bagnoli escluso	Baia	Mondragone Monte di Procida Torre Gaveta
		Da Bagnoli incluso a Portici escluso, comprese le isole di Nisida e di Capri	Capri	
Torre del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco inclusa	Portici	Resina
Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno		
		Dal fiume Sarno a Positano escluso	Meta Sorrento	Vico Equense Piano di Sorrento Massalubrense
Salerno		Da Positano incluso al Comune di Sapri incluso		Positano Amalfi Maiori Cetara Vietri sul mare Agropoli Castellabate Agnone (Ortodonico) Acciarolo Pisciotta Palinuro Camerota Scario (S. Giovanni a Piro) Capitello Sapri

(1) Con Sezione distaccata a Bagnoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le Comunicazioni:
BENNI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV.

Uso facoltativo della divisa per il direttore ed i professori del Regio istituto orientale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al direttore e ai professori di ruolo e incarichi del Regio istituto orientale di Napoli di far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

ALLEGATO A.

Descrizione della divisa del direttore e dei professori di ruolo e incaricati del Regio istituto orientale di Napoli.

PER IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO:

Camicia nera.

Toga di seta nera increspata sulle spalle all'attacco delle maniche, con colletto di valluto nero bordato di penno nero, larghi bordi di ermellino sul davanti della toga, maniche allargate in basso con mostra rivoltata color azzurro, ripresa la destra da doppio cordone d'oro attaccato alla spalla da nodo legato da due flocchi d'oro;

Tocco di velluto nero con bordo d'oro ed azzurro su piatto quadrangolare.

PER I PROFESSORI DI RUOLO:

Camicia nera.

Toga di seta nera con colletto bordato di velluto nero, maniche allargate in basso con mostra rivoltata color azzurro ripresa la destra da doppio cordone d'oro attaccato alla spalla da nodo legato da flocchi d'oro;

Tocco di velluto nero con piccolo bordo d'oro ed azzurro su piatto quadrangolare.

PER I PROFESSORI INCARICATI:

Camicia nera.

Toga di seta nera con colletto di seta, increspata sulle spalle, maniche allargate in basso con mostra rivoltata color azzurro ripresa la destra da doppio cordone d'argento attaccato alla spalla con nodo legato da flocchi d'argento;

Tocco di velluto nero filettato di argento e montato su piatto quadrangolare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
(7570) DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1935-XIV.

Nomina del gr. uff. dott. Ernesto Santoro a capo dell'Ufficio Prodotti Minerari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, con il quale è stato istituito l'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari (nazionali), sotto la denominazione di Ufficio Prodotti Minerari;

Decreta:

Articolo unico. — Il gr. uff. dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria, è nominato, con la data del presente decreto, capo dell'Ufficio Prodotti Minerari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
(7585) MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1935-XIV.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1934-XII, col quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio suddetto;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, ecc. . . . . L. 75.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 9. — Devoluzione al fondo di riserva, ecc. . L. 75.000

Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(7372)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6603	20- 6-1932	440	Pola	Ivancic Francesco fu Giuseppe	12-9-1898 - Gabrovizza (Villa Decani)	Giovannini	Pugher Caterina di Michele, moglie, Vittoria e Milano, figli; Pecaz Orsola fu Giacomo, madre.
6604	Id.	1559	Id.	Marsich Andrea di Giuseppe .	23-12-1898 - Capodistria	Marsi	Sandrin Antonia di Alessandro, moglie; Giovanna e Maria, figlie.
6605	22- 6-1932	578	Id.	Drandich Antonio fu Antonio.	9-5-1885 - Valle d'Istria	Drandi	Manzin Maria fu Giuseppe, moglie; Eufemia, Faustina, Donato, Adelmo, Luigi ed Assunta, figli.
6606	Id	579	Id	Drandich Giovanni di Martino	27-8-1904 - Valle d'Istria	Drandi	Barbieri Caterina fu Antonio, moglie; Nerina ed Egidio, figli.
6607	Id	280	Id.	Andrejasic Giuseppe fu Giovanni	13-3-1892 - Castellez (Erpelle Cosina)	Andreassi	Smotlac Antonia di Giuseppe, moglie; Amalia, Cristina-Maria, Maria e Giustina, figlie; Maria-Carolina Gregoric fu Andrea, madre.
6608	Id	279	Id.	Andrejasic Giovanni fu Giovanni	4-12-1902 - Piedimonte del Taiano	Andreassi	Kavre Maria di Giuseppe, moglie; Maria e Sebastiano, figli; Francesca, sorella; Poljak Maria di Giuseppe, madre.
6609	Id	282	Id.	Andrejasic Giuseppe fu Giovanni	28-2-1875 - Piedimonte del Taiano	Andreassi	Poliac Anna di Antonio, moglie; Giuseppe, Luigi, Giuseppina, Francesco, Carlo, Gabriele, Maria ed Anna, figli.
6610	Id	1588	Id	Cociancich Antonio di Antonio.	15-10-1900 - Capodistria	Cociani	Tedesco Giuditta di Giuseppe, moglie; Giustina ed Onorato, figli.
6611	Id	1587	Id.	Cociancich Angelo fu Giovanni	14-8-1903 - Capodistria	Cociani	Marcovich Angela di Giuseppe moglie; Ernesta ed Elsa, figlie.
6612	Id	201	Id.	Klabian Giuseppe fu Giuseppe	5-11-1872 - Ospo (Villa Decani)	Labiani	Povh Maria fu Lorenzo, moglie; Antonio, Maria e Giuseppina, figli.
6613	Id	200	Id.	Klabjan Gabriele fu Giuseppe.	26-3-1881 - Ospo (Villa Decani)	Labiani	Rodela Maria di Giovanni, moglie; Albino, Gabriele, Antonio, Mario e Maria, figli.
6614	Id	577	Id.	Doblanovich Antonio fu Giovanni	2-6-1902 Carmedo di Valle d'Istria	Dobbiani	Mattica Caterina fu Simone, moglie; Doblanovich Eufemia, madre.
6615	Id	398	Id.	Fillich Damiano fu Antonio .	9-1-1884 - Valle d'Istria	Filli	Palaziol Caterina fu Antonio, moglie; Maria, Antonio, Antonia e Livio, figli.
6616	Id	1586	Id.	Cociancich Alessandro di Giuseppe	1-10-1902 - Capo d'Istria	Cociani	Apollonio Giuseppina di Giuseppe, moglie; Renato ed Alessandro, figli.
6617	Id.	547	Id.	Lonzarich Giovanni fu Giovanni	6-11-1870 - Piemonte di Grisignana	Lonzari	Rebulla Giuseppina di Giuseppe, moglie; Filomena ed Angela, figlie.
6618	Id	571	Id.	Lonzar Beniamino fu Giulio .	15-4-1889 - Capodistria	Lonza	Cernigoi Paola di Francesco, moglie; Paola e Italia, figlie.
6619	Id	572	Id.	Lonzar Francesco fu Maria .	30-3-1881 - Capodistria	Lonza	Poli Carmela fu Michele, moglie; Mario, Vittorio e Lina, figli.
6620	Id	573	Id.	Lonzar Giacomo di Giuseppe .	25-7-1896 - Capodistria	Lonza	Vattovaz Maria di Francesco, moglie; Diomira ed Elvira, figlie.
6621	Id.	280	Id.	Tomaz Giuseppe fu Giuseppe.	19-12-1896 - Montona	Tomasi	Bassanese Maria di Giovanni, moglie; Elda-Maria e Renata-Margherita, figlie.
6622	Id.	281	Id.	Tomaz Pietro di Francesco .	3-7-1907 - Montona	Tomasi	Palusa Ernesta di Giovanni, moglie; Francesco - Giovanni ed Angelo-Giacomo, figli.
6623	Id.	278	Id.	Tomaz Giacomo fu Giacomo .	29-1-1879 - Montona	Tomasi	Candot Giavanna fu Giacomo, moglie; Vitalia, Carolina, Olga, figlie; Ofelia-Pierina, nipote.
6624	Id.	276	Id.	Tomaz Antonio fu Giuseppe .	27-1-1902 - Montona	Tomasi	Codella Caterina di Antonio, moglie; Livia - Veneranda Bruno-Giuseppe, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6525	6- 6-1932	2614	Pola	Basiaco Giovanna ved. Lubich fu Giovanni	4-3-1875 - Castagna di Crisignana	Lubis	Giuseppe, Giacomo, Antonio, Pietro, Virginia e Rodolfo, figli del fu Lubich Giacomo.
6526	Id.	679	Id.	Radolovich Antonio fu Giacomo	31-10-1875 - Marzana (Dignano)	Rondini	Radolovich Caterina fu Eufemia, moglie.
6527	Id.	663	Id.	Resar Francesco fu Gonano Margherita	28-5-1878 - Montona	Roselli	Cramer Caterina di Francesco, moglie; Giulio, Maria e Norma, figli.
6528	Id.	666	Id.	Resar Giovanni fu Giovanni .	5-6-1907 - Montona	Roselli	Rabusin Ausilia di Giovanni, moglie; Giovanni Antonio e Bruna, figli.
6529	9- 6-1932	573	Id.	Diviach Matteo fu Matteo . .	15-3-1885 - Montona	Diviach	Percich Lucia fu Natale, moglie; Santo, Giuseppe, Costantino ed Umberto, figli.
6530	10- 6-1932	572	Id.	Diviach Matteo di Giuseppe. .	3-6-1898 - Montona	Diviacchi	Percich Giuseppina di Giuseppe, moglie; Giuseppe, Renato e Severino Luigi, figli.
6531	Id.	570	Id.	Diviach Giovanni fu Pietro.	26-12-1864 - Montona	Diviacchi	Vragnaz Maria fu Antonio, moglie; Giuseppe, Luigi e Luigi, figli.
6532	Id.	180	Id.	Zachtila Antonio di Antonio .	17-9-1897 - Pola	Zatella	Iurassich Anna di Giorgio, moglie.
6533	Id.	185	Id.	Zancovich Antonio fu Giorgio	15-4-1899 - Pola	Zancoli	Turcinovich Maria di Giuseppe, moglie; Antonio e Iolanda, figli.
6534	11- 6-1932	1593	Id.	Cociancich Michele fu Giovanni	10-8-1898 - Capodistria	Cociani	Coslan Lucia fu Giuseppe, moglie; Luciano, figlio.
6535	Id.	1578	Id.	Cepich Nicolò di Matteo . . .	5-3-1898 - Capodistria	Ceppi	Urbanaz Antonia di Matteo, moglie; Dino, figlio.
6536	Id.	1577	Id.	Cepich Elio di Matteo	26-10-1893 - Capodistria	Ceppi	Sestan Maria di Antonio, moglie.
6537	Id.	1581	Id.	Cepich Vittorio di Nazario . .	27-12-1903 - Capodistria	Ceppi	Bencich Antonia di Antonio, moglie; Nazario, figlio.
6538	Id.	1576	Id.	Cepich Biagio di Andrea . . .	3-2-1903 - Capodistria	Ceppi	Bertoch Amelia di Nazario, moglie.
6539	Id.	1589	Id.	Cociancich Edoardo di Matteo.	26-11-1891 - Capodistria	Cociani	Plahuta Rosa di Giovanni, moglie; Germano e Giuliano, figli.
6540	Id.	1048	Id.	Slivar Giovanni di Giuseppe .	14-2-1905 - Pedena (Pisino)	Silvari	Rosa, sorella.
6541	13- 6-1932	576	Id.	Lonzar Stefano di Stefano . .	14-5-1899 - Capodistria	Lonza	Filippi Maria di Pietro, moglie; Stefano e Pietro, figli.
6542	14- 6-1932	1584	Id.	Clobas Giovanni fu Giovanni .	19-5-1864 - Racevaz di Piguente	Colbasso	Medizza Anna fu Matteo, moglie.
6543	Id.	1610	Id.	Curet Pietro di Pietro	12-10-1887 - Bertocchi (Capodistria)	Coretti	Puzzer Pierina di Melchiore, moglie; Paolo e Dolores, fifigli.
6544	Id.	1570	Id.	Simonich Giuseppina vedova Cresovitz fu Antonio	21-8-1870 - S. Croce di Gorizia	Simoni-Cresi	Emma, figlia del fu Luigi Cresovitz.
6545	Id.	1316	Id.	Sadlich Giuseppe fu Nicolò .	19-3-1868 - Biala (Polonia)	Sadelli	Sopcich Anna fu Nicolò, moglie; Mercedes, figlia.
6546	Id.	402	Id.	Vidulich Marco fu Antonio .	1-10-1885 - Lussinpiccolo	Vidulli	Picinich Evelina di Giovanni, moglie; Antonio, Bruno e Marco, figli.
6547	Id.	301	Id.	Tujach Mario fu Antonio . .	27-4-1880 - Montona	Tulliani	De Mori Olga fu Nazario, moglie; Antonella, figlia.
6548	Id.	1582	Id.	Cernaz Giuseppe u Giuseppe.	18-10-1880 - Maresego	Cerna	
6549	Id.	1591	Id.	Cociancich Giovanni fu Antonio	22-4-1874 - Bernetici di Maresego	Cociani	Crevatin Giovanna di Giovanni, moglie; Giuseppina, Bruno ed Amalia, figli.
6550	Id.	1595	Id.	Cociancich Silvestro di Giacomo	29-4-1897 - Bertocchi (Capodistria)	Cociani	Vattovaz Giovanna fu Antonio, moglie; Vincenza, Mario e Gaetano.
6551	Id.	428	Id.	Jellicich (Jelicic) Giovanni fu Matteo	17-3-1860 - Portole	Gelli	Punis Maria fu Giacomo, moglie; Giovanni, figlio; Corosez Francesca, nuora; Guerrino e Maria, nipoti; Antonio, figlio; Tecstor Luigia, nuora; Emma, nipote.
6552	15- 6-1932	567	Id.	Denich Antonio fu Giorgio . .	3-5-1885 - Sterna (Grisignana)	Deni	Sterzai Margherita fu Matteo, moglie; Veneranda, figlia.
6553	Id.	193	Id.	Korosec Francesco di Antonio.	11-4-1905 - Occisla (Erpelle Cosina)	Corona	Francesco, figlio.
6554	Id.	234	Id.	Korosec Giovanni di Giuseppe	24-4-1860 - S. Servolo (Erpelle Cosina)	Corossi	Giuseppina e Giuseppe, figli.
6555	Id.	1614	Id.	Cociancich Matteo fu Giuseppe	3-1-1871 - Umago	Cociani	Ocovich Lucia fu Giacomo, moglie.

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA.

Articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6457	Id.	1664	Id.	Contossich Marco di Giovanni	1-3-1906 Barbana	Contossi	Gliubich Anna di Matteo, moglie, Angela, Emilia e Maria Giulia, figlie.
6458	Id.	1676	Id.	Cosglian Nicolò fu Martino .	7-12-1886 - Barbana	Cosliani	Sugar Maria di Paolo, moglie; Maria, Giacomo, Matteo e Nicolò, figli.
6459	Id.	1628	Id.	Calcich Antonio fu Matteo . .	5-2-1875 - Barbana	Calci	Percich Maria fu Giovanni, moglie; Giovanni, Antonio, Lucia, Giuseppe, Fosca, Pasquale, Giorgio, Anna, Maria e Michele, figli.
6460	Id.	1632	Id.	Callebich Giovanni fu Antonio	1-11-1902 - Barbana	Calleri	Bassel Lucia di Gregorio, moglie; Giuseppe e Maria, figli; Anna ed Eufemia, sorelle.
6461	Id.	1639	Id.	Collich Giorgio fu Paolo . .	25-2-1890 - Barbana	Colli	Berghich Giovanna di Giorgio, moglie; Caterina, Giovanni, Giorgio, Luigi-Liberato e Giuseppe, figli.
6462	Id.	1645	Id.	Collich Martino fu Paolo . .	30-12-1875 - Barbana	Colli	Maria, Giovanni e Martino, figli, nati dalla fu Glavas Eufemia.
6463	Id.	1677	Id.	Cosglian Pasquale di Giorgio	15-7-1885 - Barbana	Cosliani	Paus Oliva di Giorgio, moglie; Giovanni, Giuseppe, Maria, Anna, Emilia, Fosca, Agata e Giorgio, figli.
6464	Id.	1644	Id.	Collich Giuseppe fu Carlo . .	3-3-1881 - Barbana d'Istria	Colli	Blaresino Maria di Giacomo, moglie; Anna, figlia .
6465	Id.	1646	Id.	Collich Martino di Matteo . .	23-2-1910 - Barbana	Colli	Collich Maria di Michele, moglie.
6466	Id.	1638	Id.	Collich Giacomo di Giuseppe .	23-8-1905 - Barbana d'Istria	Colli	Peressa Rosa di Giovanni, moglie; Ferdinando e Rosa-Maria, figli.
6467	Id.	1640	Id.	Collich Giovanni fu Giovanni .	28-8-1876 - Barbana	Colli	—
6468	Id.	1637	Id.	Collich Biagio fu Martino . .	6-12-1891 - Barbana	Colli	Pacich Eufemia di Matteo, moglie; Martino, Maria, Caterina, Fosca, Vinceslao, Bortolo, Antonio ed Anna, figli.
6469	Id.	1656	Id.	Contossich Cirillo fu Giovanni	27-8-1881 - Barbana	Contossi	Mattias Eufemia fu Giovanni, moglie; Michele, Agata, Giuseppe, Matteo, Eufemia, Anna, Giovanni ed Antonio, figli.
6470	Id.	1655	Id.	Conovich Pasquale di Giovanni	18-4-1896 - Barbana	Conovi	Percat Eufemia, fu Nicolò, moglie; Matteo, Giuseppina, Stefania, Anna ed Angela, figli.
6471	Id.	1659	Id.	Contossich Giovanni fu Gregorio	27-11-1887 - Barbana	Contossi	Maxa Giovanna di Giacomo, moglie; Maria, Agata, Caterina, Martino, e Michele, figli.
6472	Id.	208	Id.	Kosanc Agostino fu Pietro . .	22-5-1896 - Villa Decani	Cosani	Stefancic Antonia di Giuseppe, moglie; Ida, Guglielmo-Mario e Danilca, figli.
6473	4-10-1932	1675	Id.	Cosglian Matteo fu Martino .	30-12-1866 - Barbana	Cosliani	Quaranta Lucia fu Paolo, moglie.
6474	Id.	1672	Id.	Cosglian Giuseppe di Giuseppe	Barbana	Cosliani	Boinich Anna di Gregorio, moglie; Maria e Romano-Emilio, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 20 dicembre 1935-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per le merci in transito.

(7578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione della Regia scuola professionale femminile di Mantova.

Con R. decreto 28 novembre 1935-XIV la Regia scuola professionale di Mantova assume la denominazione di Regia scuola professionale femminile « Principessa Maria di Piemonte ».

(7579)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.